



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

MOSTRA/MERCATO E SCAMBIO PICCOLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 1208 DEL 12/11/1996

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 92 DEL 31/01/1997

REGOLAMENTO PER MOSTRA MERCATO E SCAMBIO DEI PICCOLI ANIMALI DA COMPAGNIA, AFFEZIONE ED ORNAMENTO

art. 1 – Denominazione, organizzazione, ammissione

Il Comune di Carmagnola organizza, in via sperimentale, la Mostra Mercato e Scambio dei piccoli animali da compagnia, affezione ed ornamento, esclusi i cani e i gatti, con lo scopo di favorire l'incontro tra gli appassionati del settore ed avvicinare i privati verso i temi della protezione e del benessere animale. Sono ammessi alla Mostra-Mercato e Scambio i commercianti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche forniti di tabella XIV, gli allevatori professionali, i privati cittadini, questi ultimi limitatamente alle operazioni di scambio.

art. 2 – Sede

La Mostra-Mercato si svolge nell'area coperta di piazza Antichi Bastioni. È data facoltà al Sindaco di spostare la sede del Mercato con provvedimento motivato, previa tempestiva comunicazione agli espositori e ai cittadini.

art. 3 – Periodicità

La Mostra-Mercato si svolge la prima domenica di ogni mese con inizio dal 1 dicembre 1996.

art. 4 – Misura e assegnazione dei posteggi

La misura massima dei posteggi è stabilita in metri lineari 2,40 x 2. Ogni due posteggi dovrà essere lasciato un passaggio di almeno cm. 50.

I posteggi vengono assegnati secondo l'ordine di arrivo, nei limiti dei posti disponibili.

art. 5 – Orario

Il mercato si svolge dalle ore 8 alle ore 13.

L'area mercatale è accessibile agli operatori dalle ore 7,45.

I partecipanti dovranno essere sul posto ed ultimare l'allestimento del posteggio occupato entro le ore 9,30.

art. 6 – Benessere animale

Gli animali dovranno essere portati al mercato alloggiati in appositi contenitori o gabbie con tutte le cure all'uopo necessarie.

Le gabbie e i contenitori dovranno:

- essere di misura adeguata a garantire il benessere degli animali esposti, tenuto conto della loro taglia e del numero di capi contenuto in ciascuno di essi;
- essere sollevati da terra e tenuti in buone condizioni igieniche e di manutenzioni;
- essere allestiti in modo da evitare stress agli animali esposti.

I detentori di animali soggetti a particolari norme sanitarie dovranno essere muniti dei certificati sanitari richiesti dalle vigenti leggi.

art. 7 – Obblighi e divieti per gli operatori del mercato

È fatto divieto agli operatori di cambiare senza autorizzazione il posteggio loro assegnato e di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle operazioni di mercato e dell'ambiente in cui esse si svolgono.

Gli operatori dovranno inoltre lasciare pulita l'area occupata, sgombrandola da ogni contenitore e da eventuali residui.

art. 8 – Responsabilità

Gli operatori sono responsabili di qualsiasi danno recato alle strutture esistenti, anche dagli animali esposti.

art. 9 – Strutture di mercato

Gli operatori che non dispongano di strutture di loro proprietà per il sollevamento delle gabbie e dei contenitori, potranno noleggiare appositi tavoli messi a disposizione dal Comune, previo pagamento della quota stabilita per l'anno 1997 in lire 5.000 cadauno.

art. 10 – Sanzioni

Le violazioni in materia di esercizio di attività commerciali, di tutela e protezione degli animali nonché del divieto di vendita di cani e gatti verranno sanzionate ai sensi delle disposizioni in vigore.

art. 11 – Vigilanza

La vigilanza sul regolare svolgimento delle attività della Mostra-Mercato spetta al Servizio Veterinario dell'A.S.R. n. 8 e al Corpo di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.

art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di legge e ai regolamenti in materia di commercio, igiene, pubblica sicurezza e tutela del benessere degli animali.

Per qualsiasi controversia gli operatori dovranno far riferimento all'Amministrazione Comunale.